

# ROMA



Dipartimento Protezione Civile

<b>ROMA CAPITALE</b> Segretariato Generale
<b>31 LUG 2024</b>
N. RC/..... <b>20378</b> .....

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 89 del 31 LUG. 2024**

Prot. RK/2024/0007711  
del 31/07/2024

### IL SINDACO

OGGETTO: PROVVEDIMENTI  
CONSEGUENZIALI ALL'INCENDIO  
DIVAMPATO IL 28/ LUGLIO 2024  
VICOLO/VIA DI PONTE MAMMOLO  
ZONA CASAL DE' PAZZI (ROMA)".

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
GIUSEPPE NAPOLITANO



Giuseppe  
Napolitano  
31.07.2024  
19:54:19  
GMT+01:00

VISTO  
IL CAPO DI GABINETTO  
ALBERTO STANCANELLI



Alberto  
Stancanelli  
31.07.2024  
20:21:22  
GMT+01:00

VISTO  
IL SEGRETARIO GENERALE



ROSA IOVINELLA  
31.07.2024  
21:10:48  
GMT+02:00

#### Premesso che:

ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile";

#### Considerato che:

il giorno 28 luglio 2024, nel novero dei numerosi incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale sviluppatasi sul territorio capitolino, alle ore 17:00 circa, il sistema protezione civile è stato attivato - in concorso e supporto ai Vigili del Fuoco - per la mitigazione e per la lotta attiva ad un incendio di sterpaglie, vegetazione e alcuni rifiuti lungo l'argine del fiume Aniene, scoppiato nei pressi di Vicolo/via di Ponte Mammolo, zona Casal de'Pazzi nel IV Municipio;

in ragione dell'intensa nube di fumo prodotta dall'incendio, il Dipartimento Protezione Civile, alle ore 19.20 del 28 giugno 2024, ha chiesto all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio) il posizionamento di un campionatore di aria nei pressi del luogo in cui era localizzato l'incendio;

nelle more della ricezione dei risultati delle analisi dei campioni rilevati da ARPA Lazio, l'Amministrazione Capitolina ha fornito le prime indicazioni alla cittadinanza con un messaggio sulla home page del portale istituzionale [www.romacapitale.it](http://www.romacapitale.it), raccomandando l'adozione di comportamenti di autoprotezione;

conformemente alla richiesta della Sala di Coordinamento e Intervento Operativo del Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale, ARPA Lazio con nota acquisita agli atti del Dipartimento Protezione Civile non n. 7707 del 31/07/2024 – rappresentava di essere intervenuta, come di consueto, per effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria a supporto degli enti locali e sanitari cui competono le valutazioni in merito ai possibili rischi per la salute e ai comportamenti da seguire, installando un campionatore ad alto volume - necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, PCB e diossine- a poca distanza dall'area interessata dall'incendio. Nel predetto atto ARPA Lazio rimetteva i dati del campione dal 29 al 30 luglio 2024, informando di aver pubblicato le medesime risultanze sul proprio sito internet istituzionale (<https://www.arpalazio.it>);

**Preso atto:**

dei risultati del campionamento effettuato da ARPA Lazio sono emerse le seguenti necessità:

- in relazione a pregresse esperienze, vanno poste -in via precauzionale – alcune ulteriori prescrizioni e divieti, inerenti al consumo degli alimenti vegetali e animali, in un perimetro non eccessivamente esteso, ragguagliabile a un chilometro di raggio dal fulcro dell'incendio;
- fermo restando che il consumo degli alimenti, fuori da questo primo perimetro e per un secondo chilometro di distanza dal fulcro dell'incendio, può essere effettuato, occorre raccomandare che ciò avvenga previo accurato lavaggio degli stessi;

**Ritenuto** di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e nelle more del completamento delle indagini in corso da parte di ARPA Lazio, provvedimenti contingibili e urgenti volti precauzionalmente ad evitare o limitare i rischi derivabili dall'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ricaduti al suolo;

**Acquisite** le determinazioni favorevoli del Direttore del Dipartimento Ciclo Rifiuti e Risanamento degli Inquinamenti, dott. Paolo Gaetano Giacomelli, in ordine all'istruttoria ed alle misure di cui al presente provvedimento;

**Informato** il Prefetto di Roma;

Visti gli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visti gli articoli, 6 e 12 del d.lgs. n. 1/2018;

per le motivazioni sopra evidenziate  
ricorrendo i presupposti di contingibilità e urgenza

**ORDINA**

Nell'area di Ponte Mammolo nel raggio di un km dell'area interessata dall'incendio individuato in premessa:

- 1) il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale;
- 2) il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
- 3) il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata.

#### **RACCOMANDA**

Per il raggio di due chilometri dal fulcro dell'incendio individuato in premessa -fatti salvi i divieti relativi all'area circoscritta dal raggio di un chilometro dal fulcro dell'incendio:

1. di consumare gli alimenti di origine vegetale, previo accurato lavaggio.
2. lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni;
3. lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona;
4. lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all'aperto;
5. pulire i filtri, di climatizzatori e raffrescatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento.

#### **DISPONE**

- che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale provveda alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi posti con la presente ordinanza,
- l'immediata esecutività del presente provvedimento, giusta pubblicazione nella specifica sezione dell'albo pretorio online di Roma Capitale e la sua divulgazione mediante ostensione sul sito internet istituzionale di Roma Capitale e diffusione dei canali di comunicazione pubblica di Roma capitale;
- la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Roma, alla Regione Lazio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Questura di Roma ed ai Comandi provinciali delle Forze di Polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del d.lgs. n. 104 del 02.07.2010 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco  
Roberto Gualtieri

Roberto  
Gualtieri  
31.07.2024  
20:31:58  
GMT+01:00

